Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 89 del 15 aprile 1948

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 aprile 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centocinquantacinque posti di ufficiale giudiziario di pretura, riservato ai reduci.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero dell'industria e del commercio, riservati ai reduci.

Concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A), nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Concorso per esami a cinque posti di sostituto direttore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

Concorso per esami a quattordici posti di capo ufficio statistica di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo A), nel ruolo dei capi uffici statistica degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

Concorso per esami a otto posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11°, gruppo B), nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centocinquantacinque posti di ufficiale giudiziario di pretura, riservato ai reduci

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;

Visto il regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 900, che apporta modifiche al testo organico suddetto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90, che apporta modifiche all'art. 5 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1941, n. 9255-5797-4-2-1-3-1, con la quale è stato stabilito che la metà dei posti dei pubblici concorsi deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento;

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, riguardante provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Ritenuto che in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1941, numero 9255-5797-4-2-1-3-1, e del disposto di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, sono stati accantonati complessivamente centocinquantacinque posti di ufficiale giudiziario di pretura;

Vista la lettera in data 17 settembre 1947, n. 120612/12106-2-6-17/1-3-1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero di grazia e giustizia a bandire concorsi per coprire centocinquantacinque posti di ufficiale giudiziario riservato ai reduci;

Visto il decreto-legge 26 febbraio 1948, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a centocinquantacinque posti di ufficiale giudiziario di pretura. Esso è riservato:

1) a favore dei combattenti, mutilati e invalidi della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia e dalla deportazione, degli orfani dei caduti;

2) a favore di coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione a concorsi precedenti o raggiungere la sede di esame;

3) a favore dei condannati o confinati per attività antifascista;

4) a favore dei profughi dell'Africa italiana che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*), *b*) e *d*), dell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di anni 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare nella guerra 1914-1918, che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 3 si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato, ed in confronto degli aspiranti che, appartenendo al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, od al personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, abbiano compiuto, alla data del presente bando cinque anni di lodevole servizio (regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435).

Le qualità di cui ai due comma precedenti devono risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante;

e) sia provvisto del diploma di licenza ginnasiale oppure del passaggio dal secondo al terzo corso di istituto tecnico superiore o dal secondo al terzo corso di liceo scientifico o dal secondo al terzo corso di istituto magistrale superiore. Per gli aspiranti che abbiano invece fatto gli studi secondo il vecchio ordinamento è necessario avere conseguito il passaggio dal primo al secondo corso di istituto tecnico superiore o dal primo al secondo corso di liceo scientifico o dal primo al secondo corso di istituto magistrale superiore.

L'aspirante deve essere provvisto del titolo di studio suddetto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Coloro che, in precedenti concorsi, abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali e comprovino mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non avere potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, sono ammessi a sostenere le prove orali nel concorso di cui al presente bando.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 32 diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere, nel prescritto termine di giorni 60, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima delle prove scritte di esame.

Art. 5.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 40, e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

b) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 24).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato medico (carta da bollo da L. 24) in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica essa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Il certificato medico deve essere vistato dal capo dell'ufficio civile o militare a cui il sanitario appartiene, ovvero dal sindaco.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

d) fotografia su fondo bianco, a mezzo busto, vidimata da un notaio.

La firma del notaio deve essere legalizzata;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

f) diploma originale o il titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando o certificato autentico dell'autorità scolastica o copia notarile debitamente legalizzata;

g) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore, al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale o segretario della procura della Repubblica, di Roma, e dei notai del distretto notarile di Roma non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 4, ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) dell'art. 5 insieme a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

Art. 6.

La mutilazione e la invalidità di guerra deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette), ovvero da dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, da cui risultino gli estremi del decreto della concessione della pensione.

La qualità di ex-combattente ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la lotta di liberazione o di figlio di invalido o di mutilato di guerra, o d'invalido per la lotta di liberazione, deve risultare da certificato in bollo da lire 24 da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

La concessione della medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualità di ferito in combattimento devono essere provate soltanto con la esibizione dei relativi brevetti.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri, devono comprovare tale loro qualità esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve provarsi esibendo la decisione definitiva della apposita Commissione istituita per il riconoscimento della qualifica stessa.

Qualora non ancora sia avvenuto il riconoscimento della qualifica, gli aspiranti possono provvisoriamente provarla esibendo un'attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia.

In tal caso sussistendo tutte le altre condizioni, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi al concorso coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino, secondo l'apprezzamento in-

sindacabile del Ministro per la grazia e giustizia, di moralità e condotta incensurabile e appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Art. 8.

Gli esami di concorso verteranno:

1) in una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile e uno su nozioni di procedura penale nella parte relativa al servizio degli ufficiali giudiziari;

2) in una prova orale sulle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario (con speciale riguardo al servizio di ufficiale giudiziario);

c) leggi di bollo e registro e relativi regolamenti (per quanto riguarda il servizio di ufficiale giudiziario);

d) nozioni di diritto cambiario.

Art. 9.

Con successivo decreto sarà fissato il giorno e il luogo in cui avrà luogo la prova scritta.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di 30/50 dei punti nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito una votazione complessiva non inferiore a 60 punti.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

Saranno nominati ufficiali giudiziari di pretura i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

A favore di coloro che saranno ammessi a sostenere nel concorso di cui al presente bando le sole prove orali ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 dello stesso decreto, sempre che siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale superarono le prove scritte.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 30 marzo 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1948
Registro Uff. risc. Grazia e giustizia n. 6, *foglio n.* 294. — OLIVA

(1727)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-45, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, riguardante provvedimenti in materia di tasse di bollo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, riguardante la proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 133; 17 luglio 1947, n. 734; 5 agosto 1947, n. 778; 27 novembre 1947, n. 1331, recanti provvedimenti economici nei riguardi degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1947, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1946, registro n. 7 Industria, foglio n. 264, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 229 del 9 ottobre 1946, con il quale è stato indetto il concorso a dodici posti di vice segretario in prova (grado 11° gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, e sono stati, nel contempo, accantonati dodici posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1947, registro n. 8, foglio n. 134, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 22 del 28 gennaio 1947, con il quale è stato indetto il concorso a vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale limitatamente a sei posti, riservato ai reduci;

Vista la nota n. 8377/12106.2.16.3/1.9.1 in data 21 marzo 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale riservato ai reduci;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Possono partecipare al concorso:

a) coloro che nel periodo compreso tra la pubblicazione (9 ottobre 1946) del bando di concorso a dodici posti di vice segretario in prova, indetto con decreto Ministeriale 12 settembre 1946, e la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso, si siano trovati sotto le armi, nonchè coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario o raggiungere la sede di esami;

b) i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o dalla deportazione;

c) i profughi dei territori di confine e quelli dell'Africa italiana.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali), via Molise n. 2, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare la ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano

partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato della competente autorità comunale, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

3) certificato della competente autorità comunale, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai cittadini dello stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

4) diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali o politiche, o in scienze sociali, economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economico-marittime (sezione armamento) ovvero in scienze coloniali;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio debitamente legalizzata dalla competente autorità, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 3) e 5), purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo, devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4), 8), 10) e 11) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti

a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui presta servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 6), 7) e 10) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, e la prescritta dichiarazione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento, debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente Autorità.

I reduci dalla deportazione devono dimostrare tale loro qualità mediante attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono dimostrare che alla data del concorso originario (12 settembre 1946) possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che i requisiti medesimi, all'infuori del limite di età, tuttora posseggano alla data del bando del presente concorso.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Al presente concorso possono essere ammessi anche gli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico che abbiano, eventualmente, partecipato a precedenti concorsi nel ruolo di gruppo *A* della Amministrazione centrale del soppresso Ministero delle corporazioni senza conseguirne la idoneità.

Art. 8.

Coloro che ottennero l'ammissione alle prove orali nei concorsi per esami a posti di vice segretari in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni e non poterono sostenerle perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, sono ammessi a sostenere le prove orali del presente concorso, purchè siano tuttora in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso stesso, all'infuori di quello del limite di età.

A tal fine, essi debbono far pervenire nel termine fissato nel precedente art. 2, apposita domanda su carta da bollo da L. 32, corredata dei documenti stabiliti dall'art. 3 e, eventualmente, dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, nonchè la documentazione rilasciata dalla competente Autorità militare o civile, atta a comprovare l'esistenza delle condizioni previste dal precedente comma.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) diritto civile, con esclusione del diritto di successione;
b) diritto costituzionale ed amministrativo;
c) economia politica.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:
a) diritto internazionale, pubblico e privato;
b) scienza delle finanze;
c) elementi di statistica;
d) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove facoltative, scritte ed orali, nelle lingue inglese e tedesca.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo IV del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto in più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1944, n. 2125, e del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a vice segretario, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1948

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 353. — TROISE

(1791)

Concorso per esami a cinque posti di sostituto direttore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587 concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato ad operazioni in Africa Orientale, le provvidenze in favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione di personale femminile nei pubblici impieghi;

Visti il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenenti norme speciali per l'ammissione ai pubblici concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione dei partigiani combattenti ai militari combattenti;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che detta disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento economico del personale non di ruolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, ed il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'ordine di preferenza dei concorsi ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1946, n. 625, contenente norme integrative per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1303, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia considerato personale di Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alla istituzione degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello 11 aprile 1947, n. 242, contenente provvedimenti in materia di tasse di bollo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 30 giugno 1947, n. 624, col quale è prorogato al 15 aprile 1948 il termine utile per bandire i concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1947, registro n. 8, foglio n. 325, col quale è stato bandito un concorso a sei posti di sostituto direttore aggiunto nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio riservato ai reduci;

Ritenuto necessario di porre a concorso i residui cinque posti accantonati per i reduci;

Vista la nota n. 7668/12106.2.16.8/1.3.1 in data 9 marzo 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a cinque posti di sostituto direttore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio riservato ai reduci;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di sostituto direttore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, riservato a coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, nonchè ai combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e deportazione ed ai profughi delle zone di confine e dell'Africa italiana.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali), via Veneto, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, il concorso a cui intendono partecipare ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito a precedenti concorsi, per la nomina a posti nel ruolo di cui al presente bando.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è elevato a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, e per coloro che si trovino nelle condizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) diploma originale o copia autentica su carta da bollo da L. 40, della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economiche e marittime (sezione armamento) o in scienze coloniali;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto e dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

9) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare, o copia dello stato di servizio militare per i candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo, regolarizzati, con marche da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti presenteranno, su carta da bollo da L. 24, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato dalle varie benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, ai sensi della circolare n. 0035000/1 dello Stato Maggiore dell'esercito, Ufficio ordinamento del 26 maggio 1942.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rap-

presentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità d'invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica, di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7), del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera le copie e gli estratti dello stato civile, nonchè il certificato penale generale, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7) e 9), del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente Ufficio regolarizzato con una marca da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3 un certificato su carta da bollo da L. 24, dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9), del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati. I concorrenti che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono dimostrare che alla data del concorso originario possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che i requisiti medesimi all'infuori dei limiti di età tuttora posseggono alla data del presente concorso. I candidati ammessi alle prove orali possono produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nel loro confronti titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a posti di ruolo di cui al presente bando ad eccezione di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) diritto civile e commerciale;
b) diritto amministrativo;
c) economia politica.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:
a) principi di diritto costituzionale;
b) legislazione sulle Camere di commercio, industria e agricoltura e sugli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;
c) elementi di statistica;
d) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere anche le prove scritte ed orali nelle lingue inglese e tedesca, rimanendo ferma l'obbligatorietà della prova orale — per tutti i candidati — nella lingua francese.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superate, il candidato otterrà un punto in più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata seconda l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di sostituto direttore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria e conseguiranno la nomina a sostituti direttori aggiunti se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1948

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Registro Industria e commercio n. 2, *foglio n.* 354. — TROISE

(1792)

Concorso per esami a quattordici posti di capo ufficio statistica di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo A) nei ruolo dei capi uffici statistica degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587 concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato ad operazioni in Africa orientale, le provvidenze in favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione di personale femminile nei pubblici impieghi;

Visti il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenenti norme speciali per l'ammissione ai pubblici concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano:

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi d'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci.

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che detta disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici,

con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, contenente provvedimenti in materia di tasse di bollo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, col quale è prorogato al 15 aprile 1948 il termine utile per bandire i concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione dei partigiani combattenti ai militari combattenti;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento economico del personale non di ruolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi di territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, ed il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'ordine di preferenza nei concorsi ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della 2ª guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 625, contenente norme integrative per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura ed alla istituzione degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1947, registro 8, foglio n. 324 col quale è stato bandito un concorso a quindici posti di capo ufficio statistica di 6ª classe in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio riservato ai reduci;

Ritenuto necessario di porre a concorso i residui quattordici posti accantonati per i reduci;

Vista la nota n. 7668/12106.2.16.8/1.3.1 del 6 marzo 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a quattordici posti di capo ufficio statistica in prova (grado 11°, gruppo *A*) degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, riservato ai reduci;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di capo ufficio statistica in prova (grado 11°, gruppo *A*) degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, riservato a coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 nonchè ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o deportazione, e ai profughi delle zone di confine e dell'Africa italiana.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali), via Veneto, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli Uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito a precedenti concorsi per la nomina a posti del ruolo di cui al presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è elevato a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani

combattenti per la lotta di liberazione, per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, o per coloro che si trovino nelle condizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

E' elevato a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) diploma originale o copia autentica su carta da bollo da L. 40 della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze statistiche e demografiche, o in scienze statistiche e attuariali, o in scienze economiche e marittime (sezione armamento) o in scienze coloniali;

4) diploma di abilitazione nelle discipline statistiche, conseguito ai sensi del regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, e successive modificazioni:

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certicato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare, oppure copia dello stato di servizio militare per i candidati che rivestono la qualità di ufficiale in congedo regolarizzati con marche da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti presenteranno, su carta da bollo da L. 24, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato dalle varie benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, ai sensi della circolare n. 0035000/1 dello Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio ordinamento, del 26 maggio 1942.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7), del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera le copie e gli estratti dello stato civile nonchè il certicato penale generale, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7, 9) e 10), del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24 dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9), del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammisione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono dimostrare che alla data del concorso originario possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che i requisiti medesimi all'infuori dei limiti di età tuttora posseggono alla data del bando del presente concorso.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a posti di ruolo di cui al presente bando, ad eccezione di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) diritto civile e commerciale;

b) economia politica;

c) statistica metodologica, demografica, economica.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) principî di diritto amministrativo;

b) legislazione sulle Camere di commercio, industria e agricoltura e sugli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

c) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere anche le prove scritte ed orali nelle lingue inglese e tedesca, ferma rimanendo l'obbligatorietà delle prove orali per tutti i candidati nella lingua francese.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto in più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di capo ufficio statistica in prova (grado 11°, gruppo *A*) degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e conseguiranno la nomina a capi uffici statistica se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal l'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1948

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Registro Industria e commercio n. 2, *foglio n.* 355. — TROISE

(1793)

Concorso per esami a otto posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni:

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato ad operazioni in Africa Orientale le provvidenze in favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione di personale femminile nei pubblici impieghi;

Visti il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenenti norme speciali per l'ammissione ai pubblici concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1945, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi d'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci.

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che detta disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, contenente provvedimenti in materia di tasse di bollo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, col quale è prorogato al 15 aprile 1948 il termine utile per bandire i concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione dei partigiani combattenti ai militari combattenti;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento economico del personale non di ruolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi di territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, ed il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'ordine di preferenza nei concorsi ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della 2ª guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 625, contenente norme integrative per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico della legge sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura ed alla istituzione degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1947, registro n. 8, foglio n. 326, col quale è stato bandito un concorso per esami a otto posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, riservato ai reduci;

Ritenuto necessario di porre a concorso i residui otto posti accantonati per i reduci;

Vista la nota n. 7668/12106.2.16.8/1.3.1 del 6 marzo 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a otto posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, riservato ai reduci;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, riservato a coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, nonchè ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione, ed ai profughi delle zone di confine e dell'Africa italiana.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali), via Veneto, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito a precedenti concorsi, per la nomina a posti del ruolo di cui al presente bando.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare la ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è elevato a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, e per coloro che si trovino nelle condizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

E' elevato a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano

la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo la L. 24, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) diploma originale o copia autentica su carta da bollo da L. 40, del diploma di ragioniere o perito commerciale o laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in scienze economiche o marittime per coloro che sono sforniti del diploma di ragioniere o perito commerciale;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

9) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare, ovvero dello stato di servizio militare per i candidati che rivestono la qualità di ufficiale in congedo, regolarizzati con marche da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti presenteranno su carta da bollo da L. 24, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato dalle varie benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, ai sensi della circolare n. 0035000/1 dello Stato Maggiore dell'esercito Ufficio ordinamento, del 26 maggio 1942.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità d'invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente Autorità.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica, di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7), del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera le copie e gli estratti dello Stato civile, nonchè il certificato penale generale purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7) e 9), del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari, nonchè una attestazione della Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3 un certificato su carta da bollo da L. 24 dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9), del precedente art. 3 quando vi suppli-

scano con un certificato redatto in carta da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è disposto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 nei riguardi dei coniugati. I concorrenti che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono dimostrare che alla data del concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che i requisiti medesimi, all'infuori dei limiti di età, tuttora posseggano alla data del bando del presente concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a posti di ruolo di cui al presente bando, ad eccezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) nozioni di diritto civile (obbligazioni) e di diritto commerciale;

b) principî di economia politica;

c) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) legislazione sulle Camere di commercio, industria e agricoltura e sugli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti in qualità di Capo ragioniere in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria e conseguiranno la nomina a capo ragioniere di 5ª classe se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1948

Il Ministro TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Registro Industria e commercio n. 2, *foglio n.* 356. — TROISI

(1794)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4105900) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.